



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23.09.2020

DELIBERA n. 1

Diritti opinamento parcelle – spese del procedimento di opinamento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, preso atto dall'istanza pervenuta da un iscritto, dal contenuto della quale si evinceva come ad un suo assistito, dipendente di un'Amministrazione statale imputato e poi assolto in via definitiva all'esito di giudizio penale per fatti-reato asseritamente commessi nello svolgimento del servizio, al fine di riconoscergli il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa ex art. 18 D.L. 67/97, da parte dell'Amministrazione di appartenenza veniva richiesto che alla domanda di rimborso fosse allegata, oltre alla notula dell'Avvocato, anche il parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine;

ritenuto che, sebbene tale richiesta dell'Amministrazione di appartenenza dell'imputato non trovi riscontro nella norma sopra richiamata, in quanto è compito dell'Avvocatura dello Stato fornire il parere di congruità ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3 bis D.L. 45/2005, sia comunque necessario prevedere una specifica esenzione dal pagamento dei diritti per l'opinamento delle notule tutte le volte in cui l'iscritto ne faccia richiesta con riferimento all'attività difensiva dallo stesso prestata in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Ciò al fine di non gravare l'iscritto del pagamento dei diritti di tassazione notula che lo stesso si vedrebbe costretto a corrispondere, non per far fronte ad un'attività di recupero del credito verso il proprio assistito, bensì in quanto (inopinatamente) richiesto dall'Amministrazione statale;

ritenuto inoltre che, nel corso del procedimento di opinamento dei compensi richiesto dagli iscritti, il COA deve anticipare spese vive per l'avvio della necessaria fase endoprocedimentale di accesso agli atti ex L. 241/90, i cui importi sono variabili e non costituiscono oggetto di specifico rimborso da parte dell'iscritto che ha richiesto il parere di congruità, il quale ad oggi è chiamato solo a corrispondere un contributo fisso di sei euro così come forfettariamente stabilito da questo COA con delibera n. 4/2002;



ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che è venuta meno la ragion d'essere del contributo fisso di 6 euro, mentre appare più equo richiedere all'iscritto un rimborso specifico delle spese vive documentate, così come maturate in riferimento ad ogni singola istanza di opinamento notula;
tutto ciò premesso, in parziale riforma delle delibere assunte da questo COA n. 10/95 – n. 4/2002 – n. 7/2004;

DELIBERA

a) che il rilascio da parte di questo COA di un parere di congruità, circa i compensi maturati in favore dell'iscritto che abbia prestato attività difensiva in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sia esente dal pagamento dei relativi diritti, fermo restando a carico dell'iscritto l'onere di provvedere al pagamento dell'imposta di bollo nonché di provvedere al rimborso delle spese vive esenti documentate, e anticipate da questo COA per l'avvio della fase endoprocedimentale di accesso agli atti ex L. 241/90, onere quest'ultimo che matura all'atto della richiesta avanzata dall'iscritto;

b) che, con riferimento a tutti gli altri casi in cui sia richiesto il rilascio di un parere di congruità, l'iscritto, oltre al versamento dei diritti di opinamento, non sia più tenuto al versamento del contributo fisso di sei euro, mentre sia sempre e comunque tenuto a rimborsare al COA le spese vive esenti documentate, e anticipate da questo COA per l'avvio della fase endoprocedimentale di accesso agli atti ex L. 241/90, oltre al pagamento dell'imposta di bollo ove prevista per Legge.

La presente delibera entra in vigore da oggi e si applica alle richieste di opinamento notule ancora pendenti il cui *iter* amministrativo non sia stato ancora definito.

Si comunichi agli iscritti a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine sul canale Telegram.

Il Consigliere Segretario
Avv. Maurizio Daneri

Il Presidente
Avv. Maurizio Piero Betti